

Allegato A alla Delibera di C.C. nr. 8 del 5-2-2003

CITTA' DI CASARSA DELLA DELIZIA

- PROVINCIA DI PORDENONE -

REGOLAMENTO DELLA PUBBLICITÀ SULLE STRADE

(Approvato con deliberazione di C.C. nr. 8 del 5-2-2003)

INDICE

- Art.1 Oggetto del Regolamento
- Art.2 Definizioni
- Art.3 Ambito di applicazione
- Art.4 Autorizzazione
- Art.5 Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione
- Art.6 Collocazione - Ubicazione - Distanze
- Art.7 Dimensioni e Limiti
- Art.8 Caratteristiche
- Art.9 Deroghe e collocazione in zone speciali
- Art.10 Mezzi pubblicitari abbinati a servizi
- Art.11 Definizione di pubblicità temporanea
- Art.12 Autorizzazione per la Pubblicità Temporanea
- Art.13 Obbligo della Rimozione della Pubblicità temporanea
- Art.14 Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio ed aree di parcheggio.
- Art.15 Modalità per l'effettuazione della pubblicità fonica
- Art.16 Modalità per l'effettuazione del volantaggio.
- Art.17 Obblighi – Vigilanza – Sanzioni
- Art.18 Norme transitorie ed entrata in vigore.

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la posa di impianti e mezzi pubblicitari, comunque denominati, ad integrazione ed esecuzione di quanto previsto dal Codice della Strada (D.L.vo 30.4.1992 n. 285) e relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto concerne l'applicazione dell'imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, e l'effettuazione del servizio delle Pubbliche affissioni, si rinvia alle disposizioni dello specifico Regolamento comunale adottato con delibera di consiglio comunale nr. 76 del 11.9.1995.

Art. 2

Definizioni

1. Con i termini di impianti e mezzi pubblicitari si intendono le "insegne di esercizio, i cartelli, le sorgenti luminose, e simili", così come definiti dall'art. 47 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, modificato dall'art. 37 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutto il territorio comunale ad esclusione dei tratti di strada non comunale ubicati fuori dal centro abitato e fatte salve le particolari disposizioni di cui al successivo art. 9.
2. Lo stesso non si applica alle forme di pubblicità eseguite all'interno di edifici o di attività, a condizione che la collocazione delle stesse non arrechi in alcun modo disturbo alla circolazione stradale.

Art. 4

Autorizzazione

1. Chiunque intenda installare, ripristinare o modificare impianti ed altri mezzi pubblicitari, di qualsiasi tipo, deve richiedere ed ottenere apposita autorizzazione da parte del Comune.
2. Gli interessati devono inoltrare specifica domanda in carta legale diretta al Sindaco contenente le seguenti indicazioni:
 - a) generalità: residenza e codice fiscale del richiedente ;
 - b) strada o piazza e numero civico relativi alla collocazione ed estremi mappali del luogo;
 - c) tipologia dell'impianto pubblicitario per il quale si chiede l'autorizzazione;
 - d) ragione sociale e sede della ditta installatrice nonchè il relativo numero di codice fiscale o partita IVA o numero d'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
3. Alla domanda devono essere allegati:
 - a) documentazione tecnica, in duplice copia, composta da:
 - b) planimetria e altra documentazione indicante il luogo esatto ove si intende collocare l'impianto (a tale scopo si dovrà produrre una fotografia o similare, formato minimo 9x12, dalla quale risulti la posizione in relazione all'edificio o al sito di posizionamento);
 - c) elaborato tecnico, dal quale risultino il prospetto e la sezione in scala dell'impianto pubblicitario, realizzato in modo tale da rendere comunque leggibile il grafico, gli ingombri

- e le dimensioni massime, con indicazione dei colori che si intendono adottare;
- d) relazione tecnica descrittiva degli elaborati di cui sopra, con particolare riferimenti ai materiali, ai colori, forme ecc.
 - e) dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l'impianto sarà installato, completa di atto di assenso del proprietario se diverso dal richiedente, ovvero apposita concessione o autorizzazione se trattasi di suolo pubblico;
 - f) autodichiarazione, redatta ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità;
 - g) bozzetto a colori del messaggio pubblicitario, o di tutti i messaggi previsti se trattasi di messaggi variabili;
 - h) dichiarazione con la quale l'interessato si obbliga al ripristino dello stato dei luoghi a richiesta degli uffici competenti.
 - i) in caso di collocazione di impianti lungo strade appartenenti ad altri Enti, dovrà essere prodotta l'attestazione delle spese istruttorie eventualmente dovute agli Enti proprietari
4. Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività da pubblicizzare, ma potrà comprendere più impianti solo se riferiti all'edificio sede dell'attività e alle sue pertinenze. Nel caso di collocazione di più impianti, anche per la stessa attività, su luoghi diversi da quello della sede, deve essere presentata una domanda per ogni singolo impianto.
5. L'autorizzazione alla posa di impianti può essere richiesta:
- a) dal soggetto che dispone a qualsiasi titolo dell'impianto oggetto della domanda;
 - b) dalla ditta fornitrice dell'impianto per conto dell'utilizzatore finale.
1. L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi, nonché qualsiasi nulla-osta o eventuale altro titolo autorizzativo di competenza di altre autorità o enti quali ANAS, Provincia, FF.SS. e altri, che sarà richiesto a cura dell'ufficio preposto all'istruttoria.
2. Non sono soggette ad autorizzazione le targhe professionali poste all'ingresso della sede dell'attività purchè per dimensione, caratteristiche e contenuto non si configurino come insegna pubblicitaria, nonché le indicazioni grafiche applicate alle vetrate (vetrofanie) comprese quelle inerenti l'attività svolta;

Art. 5

Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione

1. L'ufficio preposto, entro 60 gg. dalla ricezione della domanda, provvede all'istruttoria della pratica ed all'eventuale rilascio o diniego dell'autorizzazione, fatte salve eventuali esigenze istruttorie per il rilascio del Nulla-Osta rappresentate dagli enti proprietari delle strade sulle quali è chiesta l'installazione dell'impianto. In ogni caso il termine sopra indicato rimane sospeso dal momento in cui viene inoltrata la richiesta di Nulla-Osta e/o qualora i richiedenti siano stati invitati a produrre ulteriore documentazione ad integrazione di quella depositata;
2. L'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio di Polizia Municipale
3. Detta autorizzazione è annotata su apposito registro numerato progressivamente per anno, ai sensi del 9° comma dell'art. 53 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
4. Per il rilascio l'interessato dovrà versare quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico.
5. Prima del ritiro dell'autorizzazione l'interessato dovrà depositare presso l'ufficio preposto idonea attestazione, rilasciata dal tecnico progettista, inerente l'adempimento degli obblighi di cui al 3° comma dell'art. 49 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, ricorrendone il caso (Autorizzazione Edilizia, D.I.A o eventuali altri adempimenti previsti dalla normativa Urbanistica ed Edilizia vigente), nonché , per gli impianti luminosi, certificazione tecnica attestante la sicurezza dell'impianto a norma di legge. L'autorizzazione ha validità per tre anni,

ai sensi dell'art. 53 - 6° comma - del Reg. Es. del Codice della Strada, ed è rinnovabile mediante presentazione da parte dell'interessato di una nuova istanza in bollo, fatto salvo il pagamento delle spese istruttorie eventualmente dovute agli enti proprietari della strada, salvo rinuncia dell'interessato o revoca ai sensi dell'art. 27 del Codice della Strada.

Art. 6

Collocazione - Ubicazione - Distanze

1. La collocazione degli impianti ed altri mezzi pubblicitari di cui al presente regolamento è ammessa su tutto il territorio comunale nel rispetto delle norme relative al posizionamento degli stessi di cui agli artt. 51 e 52 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada nonché previste dal presente Regolamento.
2. L'ubicazione di impianti ed altri mezzi pubblicitari fuori dal centro abitato è regolamentata ai sensi dell'art. 51 del regolamento d'esecuzione del codice della strada.
3. All'interno del centro abitato, limitatamente alle strade di tipo E e F, il posizionamento di impianti ed altri mezzi pubblicitari è consentito, in deroga al 4° comma dell'art. 51 del Reg. Es. del Codice della Strada, purchè:
 - a) collocati perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, secondo le disposizioni di cui all'art. 51 del Reg. Es. del Codice della Strada, nonché a distanza non inferiore a mt. 3,00 dal limite della carreggiata ovvero dove vi siano accertati impedimenti tecnici che non consentano di rispettare tale distanza minima, purchè non sporgano sulla carreggiata.
 - b) collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati, ovvero ad una distanza non inferiore a mt. 1,50 dal limite della carreggiata;
 - c) vengano osservate le seguenti distanze minime:
 - mt.15..... da altri cartelli e mezzi pubblicitari;
 - mt.25..... prima dai segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - mt.15..... dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - mt.20..... prima dei segnali di indicazioni;
 - mt.10..... dopo i segnali di indicazioni;
 - mt.20..... prima delle intersezioni (incroci);
 - mt.20..... dopo le intersezioni (incroci);
 - d) non vengano installati in curva, nelle gallerie, sottopassi stradali o ferroviari e sui sovrappassi e le relative rampe d'accesso.
4. Le distanze di cui sopra non si applicano alle transenne parapetonali, agli impianti installati parallelamente ed in aderenza ai fabbricati e alle insegne d'esercizio perpendicolari al senso di marcia in numero massimo di una per ogni attività che, per accertate impossibilità dovute alla collocazione dell'attività stessa, non possono rispettare le distanze minime sopra indicate.

Art. 7

Dimensioni e limiti

1. Gli impianti ed altri mezzi pubblicitari, potranno essere autorizzati nel rispetto dei seguenti limiti massimi di superficie:
 - a) se perpendicolari al senso di marcia dei veicoli:
 - I. fino a mt. 5,00 dal limite della carreggiata metri quadri 4 (quattro);
 - II. oltre mt. 5,00 dal limite della carreggiata metri quadri 6 (sei)
 - b) se paralleli al senso di marcia dei veicoli, secondo le seguenti fasce di distanza dal limite della carreggiata:
 - I. Fascia 1: fino a mt. 3,00 mq. 6
 - II. Fascia 2: oltre mt. 3,00 mq. 10

2. Gli impianti ed altri mezzi pubblicitari collocati sul suolo pubblico o privato di uso pubblico dovranno essere installati in modo da assicurare una altezza del bordo inferiore dal suolo non minore di mt. 1,00 ovvero m. 1,50 per gli impianti collocati in prossimità di accessi e diramazioni. Per gli impianti che sporgono sui percorsi edonali e/o sulle sedi stradali l'altezza minima dovrà essere rispettivamente di m. 2,50 e 5,10.
3. I cartelli pubblicitari riguardanti interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia, se collocati entro il centro abitato, purchè posizionati sul lotto interessato ai lavori o nelle immediate vicinanze e posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli, possono raggiungere una superficie massima di mq. 20 purchè venga presentata a corredo dell'istanza di Autorizzazione, una certificazione tecnica relativa alla staticità dell'impianto a firma di un professionista abilitato.
4. I mezzi pubblicitari definiti "poster" aventi dimensioni di m.6 x 3, possono essere installati nel rispetto delle norme del presente regolamento e nel numero massimo di 15 impianti. La loro installazione potrà avvenire solo parallelamente al senso di marcia. La domanda di autorizzazione, oltre alla documentazione prevista dall'art.4 comma 3, dovrà essere integrata da una certificazione tecnica relativa alla staticità dell'impianto a firma di un professionista abilitato.

Art. 8

Caratteristiche

1. Gli impianti e gli altri mezzi pubblicitari debbono essere realizzati secondo quanto prescritto dagli artt. 49 e 50 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, modificati dagli articoli 39 e 40 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e per forma, colori e disegno non debbono ingenerare confusione con la segnaletica stradale nè costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone.
2. Sono vietati gli impianti ed altri mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi che possano produrre abbagliamento.
3. Non sono consentite sagome irregolari o aventi forma di disco, triangolo, ottagono e figure similari.
4. Per gli impianti ed i mezzi luminosi è vietata l'intermittenza o l'alternanza di luci o colori.
5. Sono vietati messaggi pubblicitari che abbiano un contenuto, significato o fine in contrasto con norme di legge o di regolamento.

Art. 9

Deroghe e collocazione in zone speciali

1. Gli impianti per le pubbliche affissioni di proprietà dell'Amministrazione Comunale possono derogare alle prescrizioni di cui agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento.
2. Sono considerate "zone speciali" le seguenti aree del centro abitato: aree della Zona urbanistica omogenea A/A0 del centro storico.
3. Per le suddette zone valgono le seguenti prescrizioni:
 - a) Nel caso in cui il Regolamento Edilizio Comunale non fornisca indicazioni specifiche, potranno essere autorizzati esclusivamente impianti o mezzi in aderenza ai fabbricati, parallelamente al senso di marcia dei veicoli, nei limiti di cui al presente Regolamento, fatta eccezione per insegne di pubblico interesse e le insegne d'esercizio, fermo restando quanto previsto dall'art. 23 comma 3 del Codice della Strada.
 - b) Nell'ambito delle zone commerciale, artigianale e industriale previste dal P.R.G.C. potranno essere individuate dalla Giunta Comunale, previo parere dei competenti uffici comunali, zone di particolare interesse dove potranno essere autorizzati impianti anche in deroga al presente Regolamento per dimensioni, superfici e collocamento, che verranno stabiliti di volta in volta